

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE LUCA Michele e PELELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1996**

---

Modifiche ed integrazioni degli articoli 2, 3, 66 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), concernenti l'estensione della tutela assicurativa al danno biologico

---

ONOREVOLI SENATORI. - Chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione) di alcune disposizioni del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articoli 2, 3 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni) - «nella parte in cui non prevedono il risarcimento del cosiddetto "danno biologico", patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle delle proprie mansioni» - la Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 1991) ha già avuto occasione di osservare:

«È vero che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo.

Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una tutela differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare.

Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicu-

rativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del cosiddetto sistema tabellare delle malattie professionali (vedi sentenza n. 179 del 1988), per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (vedi sentenze n. 560 e 561 del 1987).

Tuttavia, deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del lavoratore qui considerato comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore.

Di conseguenza, la questione dev'essere dichiarata inammissibile. Non senza ricordare, però, come l'esigenza di adeguata tutela delle malattie professionali abbia indotto la Corte - di fronte alla prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate condizioni - a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale del cosiddetto sistema tabellare, la cui revisione abbisognava anch'essa di specificazioni».

Ne risulta ribadita, così, l'esigenza - enunciata anche altrove dalla stessa Corte costituzionale (vedi le sentenze n. 356 e n. 485 del 1991, numeri 37 e 372 del 1994) - di estendere la garanzia assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 al danno biologico, non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Si tratta, quindi, di ovviare all'inconveniente che «le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che

la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita» (così, testualmente, recita la sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 1991, citata).

Tuttavia il rafforzamento della tutela del lavoratore, che ne risulta prospettato, postula una innovazione normativa, che è riservata alla discrezionalità del legislatore e, perciò, non può essere operata dalla Corte costituzionale.

Pertanto - previa declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata - la Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 1991, citata) ha rimesso, appunto, al legislatore quelle innovazioni normative.

Ha contestualmente prospettato, tuttavia, che - di fronte alla prolungata inerzia del legislatore - la stessa Corte, se investita in futuro della medesima (o analoga) questione, non potrebbe sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni (articoli 2, 3 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, appunto).

Consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale (n. 87 del 1991) risulta, quindi, il presente disegno di legge.

In attesa della riforma dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il prospettato adeguamento alla Costituzione viene affidato, tuttavia, alla novellazione delle medesime disposizioni (articoli 2, 3 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) - che risultano investite dall'incidente di costituzionalità (nonchè dell'articolo 66 dello stesso decreto presidenziale, che reca l'elenco delle prestazioni di detta assicurazione) - per inserirvi l'esplicito riferimento alle menomazioni dell'integrità psico-fisica, indipendentemente dalle loro conseguenze ulteriori, appunto, quale possibile evento di infortuni sul lavoro e malattie professionali indennizzabili.

La *novellazione* non riguarda, invece, disposizioni dello stesso testo unico (quali gli articoli 10, 11, 39, 40) che non risultano investite, neanche indirettamente, dal ricordato *monito* o da pronunce di incostituzionalità della Corte.

Peraltro il metodo della *novellazione* impone di conformare l'innovazione normativa alla struttura del testo *novellato*. Di conseguenza, il danno biologico va definito in negativo, in coerenza peraltro con il *monito* della Corte, e va ad integrare l'elenco degli eventi protetti (nel quale viene inserito mediante l'uso di congiunzione disgiunta, sulla falsariga del testo normativo originario). Nè possono sfuggire le implicazioni della tecnica legislativa impiegata (la *novellazione*, appunto) su caratteri essenziali del danno biologico.

Il disegno di legge è formato di cinque articoli.

L'articolo 1 novella la definizione di infortunio sul lavoro (di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), inserendovi la previsione esplicita - quale possibile evento - della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, appunto, indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori.

L'articolo 2 contiene la previsione dell'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali e delle tabelle di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente in dipendenza dell'inclusione di dette menomazioni tra i possibili eventi anche delle malattie professionali, nonchè della esigenza di valutare il grado percentuale delle menomazioni medesime.

Gli articoli 3 e 4 prevedono e disciplinano le prestazioni (rendita, indennizzo *una tantum*) per infortuni e malattie professionali da cui derivino menomazioni siffatte.

L'articolo 5 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle innovazioni introdotte dalla presente legge, in attesa degli aggiornamenti tariffari e contributivi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, oppure la menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori».

**Art. 2.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336, dev'essere modificato ed integrato per includervi malattie professionali da cui derivino menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica, indipendentemente dalle loro conseguenze ulteriori.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le tabelle di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente per industria ed agricoltura devono essere integrate da altrettante tabelle di valutazione del grado percentuale di menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica, indipendentemente dalle loro conseguenze ulteriori.

3. Modifiche, integrazioni del regolamento e nuove tabelle, previste nei commi 1 e 2,

hanno effetto fin dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

1. Dopo il numero 2 del primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*) una rendita per menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori;

2-*ter*) un indennizzo *una tantum* per menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori.».

#### Art. 4.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente comma:

«Le stesse disposizioni si applicano quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, in misura superiore al dieci per cento. Per le menomazioni in misura inferiore, è corrisposto un indennizzo *una tantum* in misura pari a lire cinque milioni oppure dieci milioni, da rivalutare periodicamente mediante il sistema perequativo delle rendite, a seconda che la menomazione sia pari od inferiore al cinque per cento».

#### Art. 5.

1. Agli oneri, conseguenti alle modifiche ed integrazioni della normativa introdotta dalla presente legge, si fa fronte, in attesa dei necessari adeguamenti tariffari e contri-

butivi, mediante una addizionale su premi e contributi nella misura dell'uno per cento, che potrà essere modificata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati di gestione, alla fine di ciascun anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



